



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

Oggetto: **Art. 2490 cc. ultimo comma – cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione.**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l’art. 2188 codice civile che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed, in particolare, l’art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Atteso che il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio;

Visto l’art. 2490 codice civile, introdotto dal decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6, ultimo comma, che dispone per le società in liquidazione: “*Qualora, per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo (bilancio in fase di liquidazione), la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.*”;

Rilevato che tale disposizione normativa s’inquadra nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Visto l'elenco predisposto dalla Società Infocamere S.c.p.a. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Tenuto conto che quest'Ufficio ha individuato n. **17** società che rientrano nella fattispecie di cui al citato art. 2490 c.c. ultimo comma;

Essendo stato comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al liquidatore delle società presso la sua residenza e presso la sede legale della società mediante lettera raccomandata A.R. e/o mediante PEC contenente l'invito al deposito dei bilanci di esercizio mancanti, o a procedere con il deposito del bilancio finale di liquidazione e relativa istanza di cancellazione;

Visti gli esiti delle raccomandate AR e delle PEC inviate alle società di cui all'allegato elenco;

Tenuto conto, altresì, che è decorso il termine di 30 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato depositato alcun bilancio, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione né tanto meno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell'art. 10 Legge 07/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2490 c.c. e con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c., di n. **17** società di capitali in liquidazione, per aver omesso il deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'Albo Camerale.

Roma, 08/04/2019

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)